

INTEGRALE

RIMOZIONE RIFIUTI - ORDINANZA EMESSA DAL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE - DIFETTO DI
COMPETENZA - SUSSISTE - EFFETTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Quinta

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5256 del 2017, proposto da:

Es. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
Gi. Ce. e Va. Co., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Napoli, via (...)7;

contro

Comune di (omissis), non costituito in giudizio;

nei confronti di

Società Mo. S.r.l., Te. di M.K., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

dell'ordinanza n. 67 reg. gen., prot. n. 9754 del 2 novembre 2017, **emessa dal
Responsabile dell'Area V - lavori pubblici del Comune** di (omissis), avente ad
oggetto l'ordine di provvedere alla la rimozione dei rifiuti presenti sull'area di proprietà
della ricorrente, ivi specificata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2018 il dott. Pierluigi Russo e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che oggetto del presente giudizio è l'**ordinanza del 2 novembre 2017**, con

cui il Responsabile dell'Area V - lavori pubblici del Comune di (omissis) ha ordinato alla ^{1/3}

ricorrente di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti sull'area di sua proprietà, ivi specificata;

Ritenuto che sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 60 del cod. proc. amm. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, palesandosi la manifesta fondatezza del gravame;

Premesso che il provvedimento impugnato, conformemente al contenuto ed al fine cui è diretto, è riconducibile all'esercizio della potestà disciplinata dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto che merita accoglimento il primo motivo dedotto con cui la ricorrente lamenta l'illegittimità del gravato provvedimento per l'incompetenza del dirigente comunale che ha emanato l'atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco dal citato art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, che così testualmente statuisce: "Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

Ritenuto, inoltre, che la suindicata previsione, sulla base degli ordinari canoni ermeneutici (criterio della specialità e criterio cronologico), prevale sul disposto dell'art. **107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000**;

Considerato, peraltro, che lo stesso articolo **107 del TUEL**, al comma 4, precisa che "Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, co. 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative", condizione verificatasi nel caso di specie;

Ritenuto, in definitiva, che la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza in quanto l'art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. **107, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000**, prevale su quest'ultima;

Richiamato sul punto il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. in termini, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 29.8.2012, n. 4635 e 11.1.2016, n. 57; T.A.R. Campania, sezione V, 3.4.2015, n. 1992; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7.1.2014, n. 86; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 4.7.2014, n. 704; T.A.R. Veneto, sez. II, 5.5.2014, n. 574; Cassazione penale, sez. III, 20.5.2014, n. 40212), le cui argomentazioni sono condivise dal Collegio e vanno ribadite anche nel caso in trattazione;

Rilevato che il carattere assorbente del vizio di incompetenza dispensa il Collegio dall'esame dei restanti motivi;

Ritenuto, in conclusione, di accogliere il ricorso, con l'annullamento dell'atto e la remissione del potere di provvedere al Sindaco del Comune di (omissis);

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e del vizio rilevato, di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che per legge va posto a carico dell'amministrazione soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Sezione Quinta,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza n. 67 del 2 novembre 2017.

Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato, che va posto a carico del Comune soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller - Presidente

Pierluigi Russo - Consigliere, Estensore

Paolo Marotta - Consigliere